

**COMUNE DI PORDENONE**

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ACCERTAMENTO CON  
ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 16.11.1998 – annullata parzialmente dal Comitato Centrale di Controllo nella seduta del 18.01.1999 (limitatamente alle parole “quando la somma dovuta superi L. 2.500.000, di cui all’art. 8, comma 4, del regolamento)) con provvedimento n. 43330/418  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 133 del 16.12.2002  
Testo modificato entrato in vigore in data 14.01.2003*

### **Art. 1.**

#### **Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune di Pordenone introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento dei tributi comunali con adesione del contribuente secondo le disposizioni seguenti.

### **Art. 2**

#### **Ambito dell'applicazione**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

### **Art. 3**

#### **Attivazione del procedimento per la definizione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

### **Art. 4**

#### **Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o

mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico che non siano in altro modo reperibili dall'ufficio presso il comune o altri enti pubblici, che lo stesso ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

#### **Art. 5**

#### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telegraficamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

#### **Art. 6**

#### **Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate, per iscritto, entro tale data. La comunicazione del differimento avviene con le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 5.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### **Art. 7**

#### **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige, in duplice esemplare, atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente e dal Direttore del Settore Tributi.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

**Art. 8**  
**Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione é quella tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, quando la somma dovuta superi 200 Euro, il pagamento in forma rateale, con un massimo di sei rate mensili. L'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 Euro. Nel caso in cui il mese di versamento di una delle rate coincida con quello ultimo di pagamento ordinario del tributo cui si riferiscono, il versamento può essere traslato al mese successivo.

**Art. 9**  
**Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

**Art. 10**  
**Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo peraltro a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, tardiva o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

**Art. 11**  
**DISPOSIZIONI FINALI**  
**Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia al Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

---

*a cura della Segreteria Generale*  
*Marzia Vianello*  
*data di aggiornamento: 28.09.2005*